

RESOCOMTO STENOGRAFICO

128^a SEDUTA (Serale)

GIOVEDÌ 28 APRILE 1988

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

indi

del Presidente LAURICELLA

INDICE

| | Pag. |
|---|--|
| Congedo | 4603 |
| Commissioni legislative (Comunicazione di decreto di nomina di componente) | 4609 |
| Disegni di legge (Annunzio) | 4603 |
| «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396 - 144 - 187 - 328/A) (Seguito della discussione): | |
| PRESIDENTE | 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616 4619, 4622, 4624, 4626, 4631 |
| PARISI (PCI) | 4610 |
| NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione | 4610, 4611 4612, 4614, 4618, 4620, 4625, 4626 |
| RUSSO (PCI) | 4612, 4617, 4620, 4624, 4625, 4628 |
| GRAZIANO (DC) | 4613, 4615, 4622 |
| VIZZINI (PCI), Presidente della Commissione speciale | 4611, 4618 4621, 4627, 4630, 4631 |
| PIRO (DP)* | 4615, 4616 |
| COLOMBO (PCI) | 4619 |
| PICCIONE (PSI), relatore | 4620 |
| LAUDANI (PCI) | 4621, 4626 |
| CAPITUMMINO (DC) | 4621 |
| CRISTALDI (MSI-DN) | 4623, 4629, 4630 |
| BONO (MSI-DN) | 4627 |
| Interpellanze (Annunzio) | 4608 |
| Interrogazioni (Annunzio) | 4604 |
| Mozioni (Rinvio della determinazione della data di discussione) | |
| PRESIDENTE | 4609 |

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 21,05.

GIULIANA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Diego Lo Giudice ha chiesto congedo per la seduta notturna di oggi e per quella di domani mattina.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Proroga del termine previsto dalla legge regionale 27 maggio 1987, numero 32, articolo 4» (503), degli onorevoli: Spoto Puleo, Mazzaglia, Graziano, Purpura, Pezzino, Caragliano, Diquattro, Palillo, Brancati, Burgarella, in data 27 aprile 1988;

— «Disposizioni concernenti il personale delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie regionali» (504), degli onorevoli Diquattro, Firarello, Graziano, Spoto Puleo,

Rizzo, Galipò, Cicero, Culicchia, in data 27 aprile 1988.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

GIULIANA, segretario:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che:

— la legge regionale numero 1 del 1979 ha trasferito, fra l'altro, ai comuni dell'Isola le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, prima esercitate dall'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione;

— i comuni che intendano attivare tale servizio, purtroppo, incontrano varie difficoltà per mancanza di chiare e precise direttive al riguardo, soprattutto per quanto attiene all'assunzione di personale qualificato ed alla corresponsione degli emolumenti relativi;

— l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione dal canto suo ha continuato correttamente ad espletare corsi per il personale da utilizzare nelle istituzioni socio-scolastiche permanenti e colonie diurne formulando apposite graduatorie;

per sapere, al fine di dare precise norme di comportamento e di rendere omogenea l'attività che i comuni dell'Isola intendono espletare mediante l'organizzazione di colonie diurne (soggiorni estivi), se non intenda dare a tutti i comuni dell'Isola precise direttive in ordine alla suddetta attività, fornendo le graduatorie relative al personale, indicando le modalità di retribuzione del personale stesso e quant'altro possa concorrere a rendere efficace e produttiva, anche ai fini didattici e formativi, l'intervento comunale» (946).

ORDILE.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il bilancio e le finanze e all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che:

— la Regione siciliana, nel contesto esecutivo di un ampio disegno politico di decentramento di funzioni, con la legge regionale numero 1 del 1979 trasferiva ai comuni dell'Isola le competenze in materia di assistenza scolastica, organizzazione e funzionamento di colonie climatiche, refezioni scolastiche e trasporto gratuito degli alunni;

— con la stessa legge (articolo 7) venivano soppressi i patronati scolastici, i relativi servizi venivano attribuiti ai comuni e il personale trasferito ai comuni per essere destinato ai servizi di assistenza scolastica;

— successivamente, con la legge regionale numero 93 del 5 agosto 1982 venivano confermate e definite le modalità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ferma restando la destinazione di servizio;

— si precisava che l'inquadramento doveva avvenire in ogni caso anche in soprannumero sia per i comuni che avessero posti disponibili e che avessero provveduto all'istituzione delle piante organiche, sia per quei comuni che non avessero ancora istituito il servizio e provveduto all'adeguamento della pianta organica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 1980, numero 153, convertito nella legge numero 299 del 7 luglio 1980;

— nell'operare il decentramento di funzioni e di servizi attribuendone la competenza ai comuni, si è però mantenuto l'onere finanziario a carico della Regione;

— del resto non avrebbe potuto essere adottato un diverso criterio trattandosi di funzioni e di servizi espletati fino ad allora, sia pure indirettamente, dall'Amministrazione regionale, a mezzo dei patronati scolastici vigilati e controllati dalla stessa Amministrazione regionale;

— per le suddette finalità sono stati determinati degli appositi stanziamenti previsti come spesa obbligatoria (capitolo 38808 - 1988 della Rubrica Beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione);

— al personale in questione, inquadrato, come detto, nei ruoli comunali, è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983 e numero 968 del 1987;

— che il personale interessato ammonta a numero 2995 unità, distinto, rispettivamente, in numero 1493 operatori di assistenza scolastica e numero 1502 ausiliari, non appare inoltre confutabile che:

a) si tratti di personale organicamente e giuridicamente appartenente ai comuni dell'Isola;

b) che il relativo onere finanziario sia a carico del bilancio regionale;

per sapere se risponda al vero che al personale interessato si impedisce di usufruire legittimamente dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica numero 347 del 1983 e numero 268 del 1987 riguardanti la disciplina degli accordi per il personale degli enti locali, nella considerazione che all'onere finanziario debbano far fronte gli enti interessati e cioè i comuni, come recitano i suddetti decreti.

Se ciò rispondesse a verità si verificherebbe l'assurdo di un personale che verrebbe per una parte retribuito con fondi regionali e per altra parte con fondi degli enti interessati.

Ma al riguardo sembra doveroso fare presente, e l'Amministrazione regionale deve tenerne conto, che mentre lo stanziamento di bilancio (capitolo 38808 del 1988) non può essere considerato in modo statico, ma deve essere adeguato ai mutamenti di carattere retributivo che man mano intervengono, dall'altro non si può imputare ai comuni una spesa che per varie ragioni non possono e non devono sostenere.

Ove dovesse accedersi alla paventata tesi di uno sdoppiamento della retribuzione, il solo comune di Messina, a fronte di una spesa complessiva di lire 6.323.000.000, verrebbe ad essere gravato di altri 1.135.500.000 lire;

per conoscere quali iniziative intenda adottare l'Amministrazione regionale per normalizzare la situazione, al fine di evitare lo stato di disagio che si è instaurato in numerosi comuni dell'Isola, impossibilitati a far fronte ai pagamenti e al personale addetto all'assistenza scolastica, che ha diritto alle retribuzioni previste a favore dei dipendenti degli enti locali.

Al Governo della Regione si chiede un intervento chiaro e deciso in ossequio ai precisi impegni, assunti all'atto delle scelte di decen-

tramento di funzioni, di attribuzione ai comuni di competenze in materia di assistenza scolastica, di imposizione ai comuni stessi ad assumere il personale degli ex patronati scolastici e di determinazione dell'intervento finanziario a carico del bilancio della Regione» (947).

ORDILE.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— la mattina del 27 aprile 1988 una delegazione di cittadini del comune di Trapani si è recata presso il palazzo municipale per consegnare alcune migliaia di firme a sostegno di una petizione, lanciata da Democrazia proletaria, per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale, in considerazione della grave crisi e dei procedimenti giudiziari in cui l'Amministrazione della città si trova coinvolta;

— nel corso dell'iniziativa, il comportamento eccessivamente ostruzionistico dei vigili urbani presenti ha impedito il civile svolgimento dell'operazione di consegna delle firme agli amministratori e provocato l'allontanamento di uno dei componenti la delegazione, e precisamente del signor Giuseppe Marchese esponente di un'associazione ambientalista del Trapanese, che è stato addirittura arrestato e tradotto nelle carceri giudiziarie della città;

— il fatto ha suscitato una vasta eco e l'immediata reazione di denuncia politica da parte delle forze promotrici della petizione, che hanno individuato nell'episodio un grave atto d'inasprimento del clima di tensione che vivono i partiti e le forze sociali della città;

per sapere:

— se è a conoscenza della dinamica dei fatti suesposti e quali iniziative intenda assumere per contribuire al recupero di una prassi di civile confronto e di rispetto del dissenso da parte dell'Amministrazione e del corpo dei vigili urbani della città di Trapani, visto che non è il primo episodio in cui alcuni vigili si segnalano per l'eccessivo zelo repressivo» (951). (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

PIRO.

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— l'Amministrazione comunale di Patti, secondo notizie di stampa, avrebbe espropriato una grande estensione di terreno ed appaltato lavori di sbancamento nell'area di Tindari, al fine di creare uno spiazzo per l'accoglimento dei pellegrini che assisteranno alla visita del Papa in programma per il 12 giugno;

per sapere:

— se ritenga compatibile con la tutela paesaggistica dell'area di Tindari la costruzione del piazzale in questione e, in caso di parere negativo, quali provvedimenti urgenti intendano prendere per bloccare l'iniziativa e tutelare i luoghi la cui importanza storica, paesaggistica ed archeologica è universalmente riconosciuta» (952). (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza.*)

PIRO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

GIULIANA, *segretario:*

«All'Assessore per gli enti locali per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alle questioni sorte in ordine all'assunzione dei tecnici presso i comuni siciliani, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1986, a seguito di circolari dell'Assessorato regionale del territorio e dell'Assessorato regionale del lavoro.

In particolare, l'ultima circolare dell'Assessorato del lavoro, stravolgendo la precedente circolare dell'Assessorato del territorio circa la possibilità di assumere per chiamata nominativa o numerica con il collocamento ordinario di cui alla legge regionale numero 52 del 1969, ha generato confusione e discriminazione presso i comuni della Sicilia in modo particolare in diversi comuni della provincia di Agrigento. Il risultato di tale diversa e contrastante interpretazione è che in comuni come Palma di Montechiaro dove, nonostante la deliberazione di assunzione adottata nel rispetto della prima circolare fosse stata annullata dalla Commissione provinciale di controllo, i tecnici svolgono regolare servizio a seguito ordinanza di sospensione da parte del Tar di Palermo della decisione della Commissione provinciale di controllo; mentre in comuni come Licata, dove, nonostante l'atto deliberativo fosse stato approvato dalla Commissione provinciale di controllo, in seguito al ricorso del collegio dei geometri della provincia di Agrigento, il Tar ha emesso ordinanza di sospensione della efficacia della delibera costringendo il sindaco a sospendere dal servizio i tecnici.

Gli interroganti chiedono di sapere quali misure intenda adottare l'onorevole Assessore per dare un indirizzo univoco alle procedure di assunzione dei tecnici su tutto il territorio siciliano» (945).

CAPODICASA - GUELI - RUSSO.

«Al Presidente della Regione, per conoscere quali direttive intenda impartire agli uffici regionali ed agli enti regionali o controllati dalla Regione in riferimento alla corresponsione ai componenti degli uffici tecnici dell'aliquota dell'1 per cento sui progetti di opere pubbliche, importo da includere nei finanziamenti delle opere stesse e da erogare conformemente alla previsione di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, richiamata dall'articolo 32, comma secondo, della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

In senso favorevole è il parere reso dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 2 giugno 1981, ed avente per oggetto l'applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, numero 191 riguardante il trattamento economico del personale degli enti locali nel territorio della Regione siciliana e la compatibilità con il disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

In senso contrario si esprime invece la nota dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana del 15 settembre 1987 indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria.

Al fine di evitare interpretazioni diverse delle sopracitate norme di legge che vengono applicate o disapplicate a secondo se si fa riferimento all'uno o all'altro dei sopradetti pareri, si ritiene opportuno, in presenza oltretutto dell'approvazione da parte degli organi tutori delle delibere di concessione dei benefici previsti all'articolo 32 della legge regionale 10 agosto 1978, numero 35.

ticolo 21 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, che venga al riguardo emanata un'apposita circolare» (950). (*L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza*).

LEANZA SALVATORE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate sono state già inviate al Governo.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione presentate.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore per i lavori pubblici, per sapere, in relazione alla gravissima situazione finanziaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, se intenda disporre una indagine conoscitiva al fine di accertare le cause del dissesto e le eventuali responsabilità degli amministratori dell'ente.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere l'entità del debito degli assegnatari nei confronti dell'ente per canoni scaduti, il quadro analitico delle iniziative intraprese per la realizzazione dei crediti, il numero degli alloggi in atto occupati da soggetti non assegnatari, l'elenco dei terreni non edificati di proprietà dell'ente e l'attività da esso svolta per una corretta gestione dei medesimi» (943). (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza in Commissione*).

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per gli enti locali premesso:

— che il comune di Pedara ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 1988 in data 26 dicembre 1987 con deliberazione di giunta numero 421 adottata senza assumere i poteri del consiglio;

— che la Commissione provinciale di controllo di Catania ha riscontrato positivamente l'atto predetto il 2 febbraio 1988 «salvo ratifica del consiglio e con avvertimento che analoghi atti dovranno essere adottati esclusivamente dal consiglio»;

— che il provvedimento della Commissione è stato trascritto nell'atto esaminato il 10 marzo 1988;

per sapere:

— se ritengano estremamente grave che la Commissione provinciale di controllo di Catania, invece di annullare l'atto esaminato per l'evidente incompetenza dall'organo deliberante, lo abbia riscontrato salvo ratifica, senza tener comunque conto della disposizione secondo la quale le deliberazioni soggette a ratifica devono essere iscritte nell'ordine del giorno del consiglio, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla loro adozione;

— se ritengano doveroso intervenire nei confronti della predetta Commissione per richiamarla ad una rigorosa osservanza della legge, essendo del tutto abnorme riscontrare positivamente, in via eccezionale, deliberazioni illegittime con l'avvertimento che in futuro non saranno tollerate violazioni di legge dello stesso genere;

— se ritengano doveroso intervenire perché tutti gli atti del comune di Pedara relativi alla gestione del bilancio nel corrente esercizio siano trasmessi alla Corte dei conti» (948). (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione con urgenza*).

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«Al Presidente della Regione ed all'Assessore per gli enti locali per sapere, in relazione alla circostanza che il comune di Catania intende assegnare agli sfrattati alloggi assolutamente non adeguati alla consistenza dei nuclei familiari lasciando vuoti ed inutilizzati oltre mille alloggi costruiti, se intendano intervenire con urgenza presso il comune predetto, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di indirizzare l'attività del commissario straordinario in senso conforme alle giuste aspettative dei cittadini interessati» (944). (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza in Commissione*).

LAUDANI - D'URSO - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per la sanità, premesso:

— che l'ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania, con delibera numero 1935 del 4 dicembre 1980, ha proceduto ad approvare lo schema di convenzione per il trasferimento di

alcune divisioni ospedaliere nella struttura ospedaliera del "Cannizzaro";

— che con decreto assessoriale numero 50562 del 20 settembre 1985 e con decreto assessoriale numero 51570 del 13 novembre 1985 è stata istituita una commissione paritetica per lo studio della razionalizzazione e riorganizzazione delle divisioni e dei servizi dei presidi ospedalieri, poliambulatoriali e distretti sanitari ricadenti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali catanesi numeri 33, 34, 35 e 36;

— che con decreto assessoriale numero 55464 del 1986 si sono confermati i trasferimenti stabiliti a seguito delle convenzioni tra gli enti ospedalieri "Vittorio Emanuele" di Catania, "Garibaldi" di Catania e "Santa Marta e Villaermosa" di Catania, l'ente provinciale antitracomatoso, l'università degli studi di Catania e l'Amministrazione provinciale di Catania, stipulata a seguito del decreto assessoriale numero 26472 del 1980 fatta eccezione per la divisione di Chirurgia 1^a dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania;

per conoscere i motivi per cui si è proceduto a trasferire all'Unità sanitaria locale numero 36 il primario della divisione di ostetricia e ginecologia, nonostante che l'atto deliberativo dell'ospedale "Vittorio Emanuele" numero 1935 del 4 dicembre 1980 sia stato annullato nella parte dello schema di convenzione concernente il trasferimento del sopradetto primario, in quanto non coerente con gli scopi e gli obiettivi della stessa convenzione» (949).

GULINO - LAUDANI - D'URSO -
DAMIGELLA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno trasmesse al Governo ed alle competenti Commissioni.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

GIULIANA, *segretario*:

«Al Presidente della Regione ed all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con riferimento alla vicenda, riportata dalla stampa naziona-

le, della importazione da Paesi extracomunitari di pompelmi risultati avvelenati;

premesso che l'Italia importa da Paesi extracomunitari 460 mila quintali di pompelmi, in misura prevalente da Israele ma con quote notevoli anche da altri paesi (Cipro 56 mila quintali; Sudafrica 69 mila quintali; Stati Uniti 24 mila quintali; Swaziland 10 mila quintali);

considerato che l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali è stata normata con disposizioni varie e, ultimamente, con il decreto ministeriale 27 febbraio 1986 recante "Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali", ove sono state raccolte e sistemate tutte le disposizioni relative;

considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1986 citato fissa una serie di limiti alla importazione dai Paesi extracomunitari di vegetali, prodotti vegetali ed organismi nocivi e ciò al fine di tutelare, dal punto di vista fitosanitario e commerciale, le produzioni agricole del nostro Paese;

rilevato che al titolo terzo del decreto vengono introdotte una serie di deroghe, molte delle quali riguardano produzioni agricole siciliane (clementine, pomodori, melanzane, peperoni, cocomeri, meloni, pompelmi), che consentono importazioni in Italia da tutti i Paesi terzi di tali prodotti senza adeguati controlli fitosanitari e nel periodo di maggiore produzione degli stessi in Sicilia;

ritenuto che, a parte i rilevanti danni commerciali che le nostre produzioni (appesantite dagli oneri aggiunti di cui sono gravate per effetto della loro marginalità rispetto alle grandi aree di distribuzione e di consumo) subiscono per la concorrenza dei paesi terzi, appare quanto mai incredibile che non si ponga da parte del Governo nazionale alcuna limitazione alla introduzione nel territorio del nostro Paese di produzioni tipicamente meridionali e siciliane derogando addirittura ai divieti in materia di importazione di prodotti agricoli e rinunciando a specifiche e rigorose norme cautelative in materia fitosanitaria;

premesso che i sottoscritti hanno più volte sollevato, con specifici atti ispettivi, l'intera questione segnalando anche i pericoli di or-

dine economico e anche sanitario cui il citato decreto espone il nostro Paese;

per sapere quali urgenti iniziative abbiano attivato o intendano attivare per pervenire alla modifica del titolo terzo del decreto ministeriale 27 febbraio 1986 relativo alle deroghe per l'importazione da paesi terzi di prodotti agricoli e vegetali e per attuare un più efficace sistema di controlli dei requisiti fitosanitari cui i prodotti importati devono corrispondere» (294).

AIELLO - PARISI - DAMIGELLA -
VIZZINI - CAPODICASA - CHESSARI - ALTAMORE - GULINO - CONSIGLIO - RISICATO - GUELTI - COLOMBO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, premesso:

— che il piano generale dei trasporti, diventato legge dello Stato nel 1986, prevede che il corridoio plurimodale tirrenico (Ventimiglia - Trapani) venga attivato per i collegamenti internazionali con l'Africa del nord e il Mondo arabo;

— che tale tipo di progetto prevede il potenziamento della tratta marittima Trapani - Tunisi con le interconnessioni ro - ro (autostradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime) siculo-magrebine;

— che tale collegamento darà un alto flusso di mezzi e passeggeri alla Sicilia;

— che il piano stesso prevede il raddoppio della linea ferroviaria su tutta la fascia tirrenica, il completamento autostradale Rocca di Caprileone - Cefalù e la realizzazione della tratta stabile sullo Stretto di Messina, nonché un più incisivo traffico negli aeroporti di Punta Raisi e Birgi;

— che la mancata attuazione del piano generale dei trasporti per responsabilità non dipendenti dallo Stato (che ha già approntato il piano generale inserito nella legge finanziaria) comporterebbe una battuta di arresto per la Sicilia occidentale, già investita da una crisi economica generale e penalizzata dal punto di vista sociale che la addita alla opinione pubblica come luogo di mafia imperante;

— che dal canto suo l'Agenzia per il Mezzogiorno, recentemente, ha firmato un protocollo di intesa con la Regione siciliana per la

realizzazione di quattro progetti per le aree urbane e le infrastrutture di Agrigento, Palermo, Catania, Messina, dimenticando ancora una volta la provincia di Trapani che pertanto viene ad essere penalizzata due volte: una per essere ormai definitivamente proclamata come una delle province a più alto indice di criminalità mafiosa d'Italia, l'altra per essere ignorata sistematicamente quando si tratta di costituire quelle premesse di ordine economico che potrebbero sottrarre le popolazioni al dilagare dei metodi mafiosi;

per sapere quali atti intende mettere in essere per la fattibilità della previsione del piano generale dei trasporti per quanto potrebbe ricadere nell'ambito della sua competenza, dando prova di non volere privilegiare alcuni ambiti del territorio siciliano, ignorando altre sofferte realtà socio - economiche;

in particolare, se fra i programmi del Governo ci sia una richiesta al Ministero dei trasporti per portare avanti lo studio di fattibilità del piano, assumendo un ruolo di costante verifica per la sua attuazione» (295).

CULICCHIA - LA PORTA - VIZZINI.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'oggi annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, con decreto del Presidente dell'Assemblea numero 128 del 28 aprile 1988, l'onorevole Nicola Ravidà è nominato componente della quinta Commissione legislativa «Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport», in sostituzione dell'onorevole Antonino Cicero, dimessosi dalla carica.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Comunico che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo determi-

nato la data della loro discussione, le seguenti mozioni restano iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto terzo dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Ricordo che i disegni di legge numero 374/A, «Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984» e numero 386/A, «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977», posti ai numeri 1 e 2, restano accantonati.

Seguito della discussione del disegno di legge «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396-144-187-328/A).

PRESIDENTE. Si passa pertanto al seguito della discussione del disegno di legge numeri 396-144-187-328/A, «Attuazione della programmazione in Sicilia».

Ricordo all'Assemblea che la discussione era stata interrotta nella seduta pomeridiana di oggi, con l'approvazione dell'articolo 18.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

GULIANA, *segretario*:

«Articolo 19.

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

2. Esso svolge la sua attività in assemblee generali e in commissioni alle quali vengono affidati affari omogenei.

3. Ai lavori del Consiglio partecipano l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze e gli Assessori regionali competenti in ordine alle materie trattate nonché il direttore regionale

della programmazione e il direttore regionale del bilancio e del tesoro. Possono partecipare, altresì, ai lavori del Consiglio, su invito del medesimo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, qualora non compresi tra i componenti di cui all'articolo 17, funzionari dell'Amministrazione regionale, docenti universitari esperti in discipline economiche e tecniche, rappresentanti di enti pubblici e degli enti locali siciliani, rappresentanze della Consulta regionale dei beni culturali ed ambientali, del Comitato regionale della tutela dell'ambiente, della Consulta regionale dell'emigrazione, del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, delle scuole di servizio sociale e di altri enti di interesse regionale».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Parisi ed altri, il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 19, dopo le parole: «Ai lavori del consiglio partecipano» aggiungere le seguenti: «il Presidente della Regione».

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si è reso necessario in conseguenza della modifica del testo del disegno di legge. Essendo stata eliminata, infatti, la previsione che affidava la presidenza dell'organismo al Presidente della Regione, questi, qualora l'articolo mantenesse l'attuale stesura, non potrebbe partecipare alle riunioni del Consiglio. Pertanto, in mancanza di un'iniziativa del Governo, al Presidente della Regione abbiamo pensato noi comunisti!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo in imbarazzo nell'intervenire su questo emendamento, perché voi sapete che ero personalmente convinto — e, per certi versi, l'ho difesa — dell'impostazione che attribuiva al Pre-

sidente della Regione la presidenza del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Ho compreso però che una valutazione complessiva di composizione degli interessi doveva comportare la rinuncia a tale impostazione.

Anche se dal punto di vista tecnico l'intervento dell'onorevole Parisi consente, se non altro, al Presidente della Regione di partecipare all'organismo, mi permetto dire che non capisco come la previsione della presenza del Presidente della Regione si leghi all'attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. A che titolo il Presidente della Regione vi parteciperà? Attraverso un invito, che cosa altro? Si viene a creare ora il problema eguale ed opposto a quello che alcuni volevano scongiurare e che hanno scongiurato, cioè che l'organismo fosse presieduto dal Presidente della Regione. Vorrei capire quale sia la funzione del Presidente della Regione, quale ruolo gli si attribuisca all'interno del Consiglio. La cosa mi mette, almeno in parte, in difficoltà.

RUSSO. Quindi il Presidente della Regione non deve partecipare al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro?

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Se partecipa, deve partecipare con una funzione che, rispetto all'organismo, sia definita con chiarezza. Devo sapere se dovrò limitarmi ad ascoltare, ovvero se avrò diritto di parola, o, ancora, se potrò presiedere. Attualmente non lo so!

VIZZINI, Presidente della Commissione speciale. Allora si potrebbero lasciare le cose come stanno.

RUSSO. Che funzione si potrebbe dare alla presenza del Presidente?

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo intanto al Presidente di accantonare l'articolo 19 ed il relativo emendamento in modo da poter maggiormente riflettere sulla questione.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, resta stabilito l'accantonamento dell'articolo 19 con il relativo emendamento. Si ritorna all'articolo 16, accantonato in una precedente seduta.

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti all'articolo 16:

Al primo comma dopo le parole: «dell'economia e del lavoro» aggiungere le parole: «su richiesta del Governo»;

la lettera c) è così modificata: «elabora, in appositi rapporti al Governo, proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione».

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento del Governo aggiuntivo al primo comma dell'articolo 16.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si procede all'esame dell'emendamento al primo comma, lettera a) dell'articolo 16, presentato dal Governo e comunicato nella seduta precedente. Ricordo che esso recita: «esprime parere sul piano di sviluppo e sulle note di aggiornamento presentate dal Governo». Il parere della Commissione?

VIZZINI, Presidente della Commissione speciale. Se il Governo lo presenta, naturalmente, nessuno glielo può impedire. Ma a me la precisazione sembra superflua; chi, infatti, dovrebbe presentare i pareri, se non il Governo? Si tratta di documenti del Governo. Se comunque il Governo ritiene utile...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, l'emendamento risponde ad un'esigenza che non sono stato io a porre. Mi sono fatto carico, poiché non mi sembrava una notazione peregrina, di una considerazione dell'Ufficio legislativo, secondo cui: «si rende necessario individuare il momento dell'intervento del parere del Consiglio nel procedimento di formazione del piano e delle note di aggiornamento di cui alla lettera a)». In tal senso l'inciso «presentati dal Governo» chiarisce il riferimento al momento immediatamente successivo alla presentazione. In tutti i casi, signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di ritirare l'emendamento alla lettera a).

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Si torna all'emendamento alla lettera c) del Governo.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento del Governo può essere corretto in questo senso: «elabora in appositi rapporti proposte in ordine ai tempi» ... «e li trasmette al Governo», invece della dizione «rapporti al Governo»; la qualcosa fa pensare al maresciallo dei carabinieri che inoltra il rapporto al tenente.

PRESIDENTE. Non mi pare che si tratti di una questione solamente formale.

RUSSO. Sí, è formale.

PRESIDENTE. La proposta non investe soltanto problemi di forma.

RUSSO. Rapporti al «capo»... e li trasmette al Governo, intendendo con ciò che l'interlocutore di queste proposte è il Governo. Non è la stessa cosa dei «rapporti al Governo».

PRESIDENTE. Il parere del Presidente della Regione su questa proposta?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, ritengo si possa provvedere in seguito, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Non credo si tratti soltanto di un problema di coordinamento: la modifica, a mio avviso, cambia sostanzialmente il significato della norma.

Onorevole Russo, intende formalizzare la proposta?

RUSSO. Signor Presidente, la dizione che propongo è la seguente: «elabora in appositi rapporti proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico e sociale della Regione e li trasmette al Governo».

PRESIDENTE. Se non ho compreso male, si tratterebbe, in pratica, di togliere la parola «anche», lasciare le parole «elabora in appositi

rapporti proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico e sociale della Regione e li trasmette al Governo», ed aggiungere alla fine l'inciso: «e li trasmette al Governo».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che ponessimo qui una questione, tra l'altro forse non molto comprensibile. Mi permetto di dire all'onorevole Russo che la materia del contendere non è stata la questione del potere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro da salvaguardare o da subordinare nei confronti del Governo. È un problema che abbiamo rilevato in termini costituzionali, rispetto al quale volere sofisticare troppo sulle parole, assumere come dato primario un'autonoma capacità di iniziativa del Consiglio, che si limiti semplicemente alla trasmissione dei rapporti al Governo, ci fa correre forse qualche rischio sul piano costituzionale. Mi rendo conto che «esteticamente» potrà non piacere la dizione: «i rapporti al Governo».

RUSSO. Il rapporto al Governo è sempre un fatto autonomo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. È leggermente diverso; sono comunque dei rapporti che vengono rivolti ad un soggetto, che rimane titolare della funzione, che è il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, insiste sull'emendamento?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito di alcune esigenze che giustamente la Commissione aveva evidenziato, ho ritirato un certo numero di emendamenti. Ne ho presentato uno che mi sembra conciliare complessivamente la capacità, la titolarità di iniziativa del Consiglio, inquadrando nello stesso tempo l'organismo all'interno di un rapporto permanente con il Governo, di collaborazione e non di comunicazione; cose che evidentemente sono assai diverse.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo alla lettera *c*) dell'articolo 16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Graziano ed altri alle lettere *d*) ed *e*), annunciato nella precedente seduta. Ricordo che esso recita:

Sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti: «d) formula pareri, osservazioni e proposte, anche a richiesta del Governo regionale, sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie finanziarie e sociali; e) formula pareri, osservazioni e proposte sulle attività degli enti economici regionali, anche a richiesta del Governo regionale».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per illustrare il senso dell'emendamento. Siccome si vuole che il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro non sia solo strumento di programmazione "a servizio", meglio dire a sostegno, dell'azione di governo, ma anche uno strumento di sollecitazione, l'emendamento tende ad allargare la sfera di competenza, senza però giungere al passaggio dal fatto propositivo alla definizione dei contenuti esplicativi di iniziativa legislativa. In tutte e due le direzioni si intende includere la formulazione: «anche a richiesta del Governo regionale». Dichiaro, pertanto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'intero articolo 16, nel testo risultante a seguito dell'emendamento approvato in una precedente seduta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 20.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 20.

1. Il Presidente della Regione nomina due Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio, ad esclusione di quelli previsti alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 17.

2. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

3. Su proposta del Presidente il Consiglio adotta il proprio regolamento interno che dovrà disciplinare, fra l'altro, le forme e le modalità di partecipazione ai lavori del Consiglio dei soggetti estranei non componenti e le forme e la pubblicità degli atti e delle adunanze».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Parisi ed altri:

Al primo comma sopprimere le parole: «ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17»;

— dal Governo:

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 20;

il primo comma dell'articolo 20 è soppresso.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente: «È costituito l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente del Consiglio e da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio stesso nel suo seno».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'esame e l'approvazione — mi auguro — di questo emendamento, risolva anche alcuni problemi che sono presenti in una serie di emendamenti che si intersecano in quanto elmina la materia del contendere. L'approvazione di quest'emendamento, pertanto, potrebbe dar luogo al ritiro di diversi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare di capire (e non credo che ci siano molte difficoltà) che l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo, esclude la discussione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Parisi ed altri. Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro, pertanto, precluso l'emendamento degli onorevoli Parisi ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 21.

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i compensi per i Vicepresidenti ed i componenti del Consiglio.

2. Le spese inerenti al funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono a carico del bilancio della Regione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Il primo comma dell'articolo 21 è sostituito con il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i compensi per il Presidente, per i Vicepresidenti ed i componenti del Consiglio».

Il parere della Commissione sull'emendamento?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22 e dell'annessa tabella A.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 22.

1. Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio sovraintende il segretario del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra i funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato.

2. Ai servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio, che assumono la denominazione di segreteria del Consiglio regionale, sono destinate, con decreto del Presidente della Regione, unità di personale appartenenti al ruolo amministrativo di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

«TABELLA A

Personale del ruolo amministrativo
da utilizzare
per i servizi del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | . | . | . | . | . | . | 5 |
| Assistenti | . | . | . | . | . | . | 8 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Operatori-archivisti | 5 |
| Stenodattilografi | 2 |
| Dattilografi | 5 |
| Commessi ed agenti tecnici | 8 |
| <i>Totali</i> | 33» |

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 22:

— dall'onorevole Piro:

Emendamento aggiuntivo alla tabella A: aggiungere il seguente gruppo di lavoro: «11) verifica di compatibilità territoriale e valutazione dell'impatto ambientale»;

— dal Governo:

L'articolo 22 è sostituito con il seguente:

«1. Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovraintende il segretario del Consiglio, scelto tra i direttori regionali a disposizione.

2. I servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio sono curati dalla segreteria del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro alla quale sono destinate, con decreto del Presidente della Regione, le unità di personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è evidente dal contenuto dell'emendamento che propone di aggiungere un gruppo di lavoro, detto emendamento non si riferisce alla tabella A, ma alla tabella B. C'è, in sostanza, un errore materiale nell'indicazione della tabella, in quanto i gruppi di lavoro cui si allude nella norma sono compresi all'interno della tabella B e non della tabella A, che invece riguarda il personale addetto al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. L'emendamento si intende, quindi, presentato all'articolo 24, e resta in vita in riferimento a quest'ultimo.

Si passa all'emendamento presentato dal Governo appena annunciato.

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento alla tabella A annessa alla presente legge, già stamattina avevamo avuto occasione di esprimere l'opinione che il vincolo con riferimento tabellare potrebbe risultare troppo rigido per la funzionalità dei gruppi stessi. Chiediamo, perciò, la soppressione del riferimento. A tal proposito preannuncio la presentazione di un emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Suggerirei di presentare un emendamento all'emendamento sostitutivo del Governo. Per le considerazioni testé esposte, dispongo l'accantonamento dell'articolo 22.

Si passa all'articolo 23.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 23.

1. Per il funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 24 ed all'annessa tabella B.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 24.

1. La direzione della programmazione è ordinata nei gruppi di lavoro indicati nell'allegata tabella B.

2. Alle eventuali modificazioni della tabella si provvede con l'osservanza delle disposizioni

ni vigenti in materia di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale.

3. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine, per i dirigenti tecnici, attingerà prioritariamente al ruolo provvisorio di cui all'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41».

«TABELLA B

Direzione Regionale
della Programmazione

- Direzione.
- Gruppi di lavoro.
- 1) Personale ed affari generali.
- 2) Documentazione per la programmazione.
- 3) Analisi economiche e progetto conoscenza.
- 4) Coordinamento ricerca tecnico-scientifica e socio-economica.
- 5) Ufficio del piano.
- 6) Progetti di attuazione.
- 7) Programmazione extra regionale.
- 8) Programmazione subregionale.
- 9) Esame di compatibilità e verifica risultati.
- 10) Segreteria del Comitato tecnico-scientifico».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 24 sono stati presentati due emendamenti a firma dell'onorevole Piro. Il primo era quello erroneamente riferito all'articolo 22 e che rileggo:

Aggiungere il seguente gruppo di lavoro: «verifica di compatibilità territoriale e valutazione dell'impatto ambientale».

Il secondo emendamento, sempre dell'onorevole Piro, è il seguente:

Al terzo comma sostituire il periodo da: «A tal fine...» fino a: «29 ottobre 1985, numero 41» con il seguente periodo: «Ad essi saranno assegnati i dirigenti tecnici di cui al ruolo provvisorio previsto dall'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo emendamento, riferibile alla tabella "B", propone di aggiungere ai dieci gruppi di lavoro che sono ivi indicati un undicesimo gruppo di lavoro che si dovrebbe occupare della verifica di compatibilità territoriale e della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di attuazione e dei progetti specifici finanziabili.

Il perché di questa inclusione nasce da tre considerazioni.

La prima è che dal momento che si è scelto di indicare per legge la strutturazione della direzione della programmazione è opportuno che a questa strutturazione si dia il massimo di valenza possibile.

La seconda considerazione si collega strettamente e immediatamente all'intervento che ho svolto illustrando l'emendamento all'articolo 1, con il quale ponevo le questioni relative alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse non rinnovabili ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse come uno degli scopi principali che l'adozione del metodo della programmazione avrebbe dovuto avere nella nostra Regione.

Ho spiegato abbondantemente nel mio intervento le motivazioni che mi spingevano a presentare quell'emendamento. L'emendamento che è adesso in discussione è la conseguenza, diciamo, la parte finale del ragionamento complessivo.

Ed adesso la terza considerazione: una corretta impostazione del servizio di valutazione tecnico-economica da introdurre nella nostra Regione non può non tener conto dell'elemento di valutazione ambientale di cui, ormai, si tiene conto in tutte le procedure di valutazione; che, anzi, è diventato sempre più nel tempo uno degli elementi fondamentali, non solo delle procedure di valutazione ma, addirittura, delle procedure di autorizzazione dei finanziamenti delle spese. Tanto è vero che nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, in attesa dell'emanazione del decreto di recepimento della direttiva della Comunità europea sulla valutazione di impatto ambientale, è previsto che per le grandi opere si proceda, appunto, alla valutazione di impatto ambientale e, a questo fine, presso il Ministero dell'ambiente sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro.

Del perché inserisco questo gruppo di lavoro all'interno della direzione della programmazione, ho dato ampio conto questa mattina quando si è discusso del nucleo di valutazione.

Ribadisco ancora una volta che ritengo non conducente la creazione di una struttura "replicante" rispetto alla direzione della programmazione, soprattutto se deve svolgere poi, sostanzialmente, la stessa funzione. Ecco quindi perché, all'interno di questo ragionamento complessivo, chiedo di aggiungere il gruppo di lavoro undicesimo alla tabella B.

Il secondo emendamento riguarda la parte finale del terzo comma dell'articolo 24; in esso si dice che per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione della programmazione il Presidente della Regione attingerà prioritariamente, per i dirigenti tecnici, al ruolo provvisorio di cui all'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985 numero 41. L'argomento è stato trattato perché è stato presentato un ordine del giorno, che mi pare sia stato accettato come raccomandazione da parte del Presidente della Regione, che, appunto, poneva l'accento sull'opportunità di destinare i dirigenti tecnici del ruolo provvisorio per le aree interne alla direzione della programmazione stessa. Tutti quanti, nei limiti del possibile, insieme, perché — ripeto anche questo — si tratta del complesso dei dirigenti tecnici, cioè di uno strumento importante. Tra l'altro, credo, il solo strumento dotato, oggi, in questo momento di un sufficiente grado di qualificazione, specializzazione e preparazione, in grado di assolvere immediatamente ai compiti che la direzione della programmazione dovrebbe svolgere.

**Presidenza del Presidente
LAURICELLA**

Trovo del tutto risibile — non me ne voglia l'onorevole Assessore per le finanze — la motivazione da lei portata intervenendo sull'ordine del giorno proposto dai deputati del Partito comunista, laddove ha sostenuto che, insomma, è necessario che l'amministrazione faccia una valutazione *ad personam*, perché, nel caso in cui ci sia personale non ritenuto valido, non è opportuno che questo personale venga assegnato alla direzione della programmazione. Lei ha adottato questa giustificazione che, in linea di principio, è...

TRINCANATO, Assessore per il bilancio e le finanze. ... non si poteva fare ad esaurimento...

PIRO. Sì! Non vorrei che venisse a noi l'esaurimento, per cui vorrei andare "all'esaurimento" del mio intervento, perché ritengo che questo nucleo, questo ruolo provvisorio sia stato formato sulla base di una selezione molto seria, abbastanza rigorosa, attraverso un procedimento di formazione e di qualificazione del personale, anche questo abbastanza serio e rigoroso; diversamente non si spiegherebbe perché la Regione vi abbia investito alcuni miliardi.

D'altro canto, si dovrebbe dire, spiegare e illustrare, perché tutti possiamo prenderne coscienza, come altrimenti si procederà nell'immediato, in attesa che si avvino procedure di selezione e di qualificazione del personale che domani porteranno ad avere dirigenti di altissima qualificazione.

Si dovrebbe spiegare, altrimenti, come e su quale personale attualmente esistente nella Regione si interverrà.

Ce lo potrebbe spiegare anche l'onorevole Capitummino, visto che è stato per tanti anni Assessore per la Presidenza. Onorevole Capitummino, forse ce lo potrebbe spiegare meglio lei, che per anni ha vissuto le problematiche dell'Amministrazione regionale!

Ritengo la formulazione della parte finale dell'articolo 24 ambigua e non sufficientemente chiara. L'emendamento che ho presentato, invece, indica chiaramente che ai gruppi di lavoro verranno assegnati — senza precisare né "ad esaurimento", né "prioritariamente", né con altri avverbi — questi dirigenti tecnici; il che non significa che saranno i soli dirigenti o il solo personale che verrà assegnato ai gruppi di lavoro; né, dall'altro lato, esiste l'obbligo di assegnare ai gruppi di lavoro tutte le unità di cui si tratta nel caso in cui l'Amministrazione dovesse valutare non opportuno l'inserimento di qualche unità di personale. L'emendamento in questione è quindi chiaro e tale da non consentire margini di ambiguità.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in relazione ai due problemi che si pongono sia per l'articolo 22 che per l'articolo 24. Credo che determinante, ai fini dell'orientamento dell'Assemblea e della Commissione, sia il parere del Governo. Qui si tratta di organizzazione dell'Amministrazione. Si isti-

tuisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro che avrà bisogno di personale.

Il Governo ritiene che si debba fissare una tabella per legge? O ritiene di provvedere in via amministrativa? Lo dica. Francamente, credo che in questo campo, trattandosi di un problema squisitamente relativo all'organizzazione dell'Amministrazione, il Governo debba dirci quale è la sua opinione e quale è la sua volontà.

Vorrei, altresì, porre due domande provocatorie a proposito della scelta del segretario del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, in riferimento alla quale la Commissione aveva proposto dovesse avvenire fra i funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato; e ciò, mentre nell'emendamento del Governo si parla di nominare, quale segretario, un direttore regionale a disposizione. Signor Presidente, le mie domande provocatorie sono le seguenti: la prima è se questo non sia la premessa dell'ulteriore aumento del numero dei direttori e, dato che si parla di direttori a disposizione, naturalmente la domanda è ultronea, non riguarda la programmazione. Desideravo poi qualche notizia, onorevole Presidente della Regione, relativa all'assegnazione dei direttori nominati, credo un anno fa, ai rispettivi rami di amministrazione, considerato che sono tutti direttori a disposizione della Presidenza. Vorrei capire se dopo un anno è maturata qualche decisione relativa alla utilizzazione di questo personale certamente qualificato e di cui l'Amministrazione ha bisogno.

PRESIDENTE. Il Governo raccoglie la "provocazione" o no?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ricordare che questa mattina, durante la discussione generale, avevo sollevato la questione circa l'opportunità di adottare le due tabelle, naturalmente partendo dal fatto che ci rendiamo conto che la procedura non è delle migliori, non è delle più chiare, e non appartiene agli interventi tradizionalmente operati nell'ambito di tali questioni. Una tabella con la quale

addirittura si indicano nel dettaglio i gruppi di lavoro da costituire, non credo abbia molti precedenti.

Siamo animati dal proposito di rendere praticabile l'intervento, e deve essere chiaro che quello prescelto si considera il modo di intervenire più sollecito.

Questa notazione va fatta per evitare di essere esposti ad osservazioni anche in ordine all'attività legislativa. Molti ci dicono di fare per legge atti amministrativi — l'ho sentito dire tante volte anche da uomini del suo partito, dall'area di maggioranza — e non vorrei invadere il campo altrui.

Se bastasse affermare che il Governo darà il personale necessario seguendo, naturalmente, la normativa già in vigore e, con ciò ottenere dei risultati in tempi utili, naturalmente il problema sarebbe presto risolto. Quindi si deve arrivare a questa conclusione, in base ad una avvertita necessità di cui qualche consapevolezza vorremmo avere anche noi.

Sicuramente sarebbe preferibile non adottare questa misura straordinaria, anche per evitare di sbagliare in un senso o nell'altro, attribuendo troppo personale, o troppo poco, e per non essere costretti successivamente a ricorrere ad altra legge per modificare la tabella. Naturalmente, onorevole Presidente, le pongo questi problemi manifestando al contempo la massima disponibilità mia e della Commissione per trovare un accordo in tempi molto rapidi.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i riferimenti dell'onorevole Russo erano rivolti anche all'articolo 22?

RUSSO. All'articolo 22 ed all'articolo 24.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. L'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 22 non nasconde nulla di particolare. È una riformulazione, motivata da semplici esigenze tecniche, di quello che era l'articolo contenuto nel disegno di legge. E riguardo alla posizione del Governo in ordine alle tabelle A e B devo dire che già per il nucleo di valutazione avevamo suggerito una composi-

zione di venti persone. Si è avuto un dibattito che ci ha convinti a ritirare la dizione che conteneva un riferimento rigido — in effetti in questi casi si può sbagliare o per eccesso o per difetto — ed a lasciare pertanto alla duttilità di un processo amministrativo la decisione del livello ottimale e delle qualifiche che possono più opportunamente essere utilizzate nella organizzazione di una direzione e dei gruppi di lavoro; forse questa è la soluzione migliore. Evidentemente il Governo si muoverà, grosso modo, almeno nella fase iniziale, sulla base delle tabelle che aveva proposto e poi verificherà, rispetto alla efficacia dello strumento scelto, l'opportunità di mantenere o di apportare eventualmente delle correzioni.

Quindi, il Governo è disponibile ad un emendamento che, con le precisazioni da me esposte, rinvii la strutturazione delle tabelle sia per il consiglio-regionale dell'economia e del lavoro sia per la stessa costituzione della direzione, ad atti e interventi amministrativi.

L'onorevole Russo ha posto poi, a conclusione del suo intervento, una domanda polemica alla quale rispondo in maniera sintetica, ma credo sufficientemente esauriente: nella seduta della Giunta dell'altro ieri, abbiamo, come Governo, affrontato per la prima volta la materia che sarà deliberata entro la prossima riunione, il che, con buona probabilità avverrà la prossima settimana. Vorrei dire, però, che non si eliminerà, con la determinazione che dovrà prendere la direzione, il numero dei direttori a disposizione. L'onorevole Russo, infatti, sa benissimo che i direttori sono in numero maggiore rispetto ai posti ai quali possono essere preposti. Si tratta, evidentemente, di fare una proposizione articolata che contemporaneamente consenta una rotazione dei direttori stessi.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sostituire il primo comma con il seguente:
«La direzione della programmazione è ordinata in gruppi di lavoro»;

sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo del secondo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Piro sostitutivo del terzo comma dell'articolo 24.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Il secondo emendamento dell'onorevole Piro relativo alla tabella B è dichiarato precluso.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 22 in precedenza accantonato e dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo di cui do nuovamente lettura:

l'articolo 22 è sostituito con il seguente:
«Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovrintende il segretario del Consiglio, scelto tra i direttori regionali a disposizione.

I servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio sono curati dalla segreteria del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, alla quale sono destinate, con decreto del Presidente della Regione, le unità di personale di cui alla tabella "A" annessa alla presente legge».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo dell'emendamento del Governo:

Al secondo comma sopprimere le parole: di cui alla tabella "A" annessa alla presente legge».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per rilevare un fatto procedurale: la Commissione ha presentato l'emendamento al secondo comma dell'emendamento

presentato dal Governo. Il Gruppo comunista non condivide l'emendamento sostitutivo del Governo; è d'accordo, però — e spiegherà il perché di questa diversa posizione — sull'emendamento che la Commissione ha presentato quale emendamento all'emendamento del Governo. Qualora fosse respinto l'emendamento sostitutivo del Governo, dovrebbe considerarsi travolto anche l'emendamento modificativo della Commissione? Non so se sono stato chiaro.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Non del tutto.

COLOMBO. È in corso d'esame l'emendamento sostitutivo del Governo all'articolo 22. La Commissione ha presentato un emendamento all'emendamento sostitutivo del Governo, che è soppressivo delle parole «di cui alla tabella A ammessa alla presente legge». Su questo emendamento noi comunisti siamo d'accordo, ma non condividiamo, invece, l'emendamento del Governo. A questo punto, se venisse approvato l'emendamento della Commissione all'emendamento del Governo e poi venisse respinto l'emendamento del Governo, desidero sapere dal Presidente dell'Assemblea se sia possibile presentare, da parte della Commissione, un emendamento, al secondo comma dell'articolo 22, anch'esso soppressivo delle parole «di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

PRESIDENTE. Onorevole Colombo, se noi poniamo in votazione l'emendamento della Commissione, e questo viene approvato, si modifica il punto 2...

COLOMBO. Ma qualora, in seguito, l'emendamento del Governo fosse respinto, potrebbe la Commissione ripresentare l'emendamento al secondo comma di cui stiamo discutendo? Pregherei la Presidenza di porre in votazione separatamente gli emendamenti al primo e al secondo comma dell'articolo 22.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intervengo sull'aspetto regolamentare, che oltretutto mi è chiaro. Intervengo, invece, su una questione politica che riguarda il primo punto dell'emendamento del Governo. Onore-

vole Presidente dell'Assemblea, ella non ha seguito i nostri lavori, ma certamente sarà informato che, ad ogni pié sospinto, per qualsiasi nomina si è chiesta la delibera della Giunta di governo.

La Commissione aveva previsto che la nomina del segretario del consiglio regionale dell'economia e del lavoro fosse effettuata con decreto del Presidente della Regione, non previa delibera della Giunta di governo. Vorrei capire invece perché qui non è prevista la fase della delibera della Giunta.

PICCIONE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo se il Regolamento prevede che un deputato possa chiedere al Governo di ritirare un emendamento. Credo sia consentito.

L'articolo 22, nella sua attuale stesura — a parte la questione della tabella sulla quale il Governo ha già precisato che, pur attenendosi alle tabelle numericamente esibite dalla legge, preferisce che non siano votate per legge — mi sembra ben formulato. Mi chiedo perché il Governo dovrebbe auspicare la modifica del testo licenziato dalla Commissione (e qui mi riferisco all'intervento dell'onorevole Michelangelo Russo); testo che mi appare perfetto e che, tra l'altro (devo aggiungerlo per essere coerente con il dibattito di questa sera), prevedeva anche la competenza della Giunta nella deliberazione di questo aspetto della normativa. Per tali motivi, quindi, pregherei il Governo di ritirare l'emendamento presentato, mantenendolo solo per quegli aspetti che ha già annunciato.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sarebbe potuto evitare il rilievo mosso dall'onorevole Piccione, se la Presidenza mi avesse concesso la parola. Non esiste alcun marchiaggio, onorevole Piccione; la preposizione dei direttori viene decisa con delibera di Giunta. La motivazione della modifica era solo questa, ma, se lo si ritiene, per una più esplicita evi-

denziazione, il Governo, sia pure con un pizzico di rammarico, ritira l'emendamento. Il Presidente della Regione non ha alcun potere circa la preposizione dei direttori che, peraltro, sono organi esterni e non organi equiparati; nel qual caso forse avrebbe avuto potestà. La preposizione dei direttori, quindi, non può avvenire che previa deliberazione della Giunta regionale. Le assicuro, pertanto, onorevole Piccione, che la sua preoccupazione non ha ragion d'essere.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo uno spunto accennato un momento fa dall'onorevole Russo e sul quale non ho ancora sentito una risposta. Chiedo allora anch'io, come ha fatto il collega Piccione, se il Governo ritiene di dover mantenere nel proprio emendamento questa strana dizione relativa ad un segretario regionale scelto tra i direttori a disposizione.

A me sembra molto strano che si sacralizzi il fatto che ci siano dei direttori regionali «a disposizione», e addirittura diciamo che, se sono a disposizione, servono a questo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Sono pronto a ritirare l'emendamento.

LAUDANI. Al di là di questo, mi sembra una cosa molto strana che si debba prevedere in un emendamento del Governo che il segretario sia scelto tra i direttori regionali a disposizione; cosa che è certamente una anomalia, un fatto...

PRESIDENTE. Allora si vuole proporre la cancellazione dell'inciso: «a disposizione»?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Il Governo ribadisce di avere ritirato il primo comma dell'emendamento all'articolo 22.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

per seguire la logica del ragionamento fin qui svolto bisognerebbe togliere dal primo comma dell'articolo 22 l'inciso: «o equiparato». Per ragioni di stile si sono eliminate le parole «a disposizione», ma occorre precisare che la scelta va compiuta fra i direttori, mentre riferirsi ad un funzionario che non è direttore mi pare in contraddizione con le precedenti considerazioni. Se, quindi, va bene cassare il termine «equiparato» dal primo comma, mi pare opportuno mantenere il riferimento ai direttori regionali, sul quale tutti siamo d'accordo.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace che il Presidente abbia ritirato l'emendamento al primo comma, in quanto ne condividevo un dato essenziale: non è possibile che per ogni norma che si approva in Aula, per affrontare un problema, dobbiamo ricordare il contenuto delle norme cui facciamo riferimento.

I direttori regionali vengono preposti in base all'ordinamento dell'Amministrazione regionale. Ordinamento che forse bisognava inviare (non si vuol fare polemica) ai componenti la Commissione perché ne tenessero conto. Si tratta dell'ordinamento di tutta l'Amministrazione regionale, compresa la direzione della programmazione, il quale prevede che la preposizione dei direttori avvenga previa delibera della Giunta di governo con decreto del Presidente della Regione. Quindi, diventa ultroneo, superfluo, ricordare che bisogna prevedere la delibera della Giunta di governo per la nomina, per la preposizione — è questo il termine proprio — del direttore all'ufficio di segreteria. L'equiparazione non è nei confronti della direzione, ma della segreteria. Perché si decide di equiparare? Questo è un dato importante, perché diversamente noi possiamo pensare di assegnare a quel ruolo un direttore o qualunque dirigente regionale. Il dato nuovo qual è? Dobbiamo equiparare la segreteria alla direzione e pensare che un direttore possa essere nominato segretario, proprio perché la segreteria è equiparata ad una direzione; diversamente significa preporre un direttore ad una qualifica inferiore alla sua. Dobbiamo, quindi, equiparare il grado di segretario a quello di direttore e prevedere che la preposizione avvenga — è ovvio — secondo

le procedure normali e cioè con delibera della Giunta di governo.

È necessario equiparare in ogni caso la Segreteria della Giunta alla direzione, nominare uno dei direttori — che sia o meno a disposizione non ha importanza — ma comunque uno fra i trentuno direttori nominati nell'ambito della tabella della legge regionale numero 41/85. Uno di questi direttori, già preposto ad una direzione ovvero a disposizione, può essere preposto con una delibera della Giunta di governo, così come previsto dall'ordinamento regionale, alla Segreteria del comitato che per tale scopo ed obiettivo è equiparata a direzione. Questo è il dato importante! Nell'ambito della funzione di direttore possono inserirsi gli ispettori che sono anch'essi equiparati a direttori e che operano (alcuni almeno) all'interno dell'amministrazione. Ecco a quali soggetti ci riferiamo quando nella legge regionale numero 41/85 parliamo di «direttori ed equiparati». Gli equiparati a direttori non sono — tanto per capirci — i dirigenti o i dirigenti superiori o gli assistenti; sono gli ispettori che svolgono funzioni tecniche nell'ambito dell'amministrazione regionale, che sono equiparati a direttori. Voglio dirlo perché sono parole comuni, che già abbiamo usato nelle leggi con cui abbiamo costituito l'ordinamento di questa Regione. Dobbiamo rifarcirci a questo ordinamento avendo fiducia nelle leggi che abbiamo applicato ed approvato nel passato.

Se ogni volta che esaminiamo questioni relative all'ordinamento dell'amministrazione, proviamo a modificare a nostra immagine e somiglianza quella struttura in rapporto alle esigenze del direttore del momento, innovando continuamente nell'ordinamento regionale, alla fine — non soltanto gli altri, ma anche noi — finiremo col non capirne più niente e non sapremo quali sono i principi basilari su cui questo ordinamento è stato, invece, costituito negli anni tenendo presente come punto di riferimento la legge regionale numero 7 del 1971.

Per questo motivo, signor Presidente, mi rammarico che il Presidente della Regione abbia ritirato l'emendamento; anzi lo farei mio e lo presenterei a nome del Gruppo che rappresento.

GRAZIANO. Pare stia per essere presentato un emendamento della Commissione, onorevole Capitummino.

CAPITUMMINO. Allora ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Comunico che dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 22:

il comma è così sostituito: «1. Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovrintende il segretario del Consiglio, scelto tra i direttori regionali».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma della Commissione all'emendamento del Governo sostitutivo del secondo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che all'emendamento del Governo, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 22, dovrebbe aggiungersi dopo la parola «personale» il termine «occorrente», in quanto è venuto meno il riferimento alla tabella A.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del Governo così come in precedenza emendato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo quindi in votazione l'articolo 22 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

MULÈ, *segretario f.f.:*

«Articolo 25.

1. Sono abrogati i titoli primo e secondo, nonché la lettera *a* del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 10 luglio 1978, numero 16, e ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

2. Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle Commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della Giunta regionale o degli Assessori».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sostituire il comma 1 con il seguente: «Sono abrogati i titoli primo e secondo, nonché le disposizioni del titolo terzo della legge regionale 10 luglio 1978, numero 16, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con le norme della presente legge».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 25 richiama un po' una parte del dibattito che ha, in questa durissima giornata, interessato l'Assemblea regionale siciliana.

Con lo strumento programmatico che si sta tentando di portare avanti, è nato, oltre alla definizione di carattere generale relativa al piano di sviluppo economico e sociale, anche il termine «progetto di attuazione». E per quanto il Movimento sociale italiano-Destra nazionale abbia cercato di far comprendere all'Assemblea che sarebbe stato necessario che si specificassero meglio le procedure, ma, soprattutto, i compiti di coloro che poi dovranno operare all'interno di questa definizione, ci troviamo di fronte al termine «progetto di attuazione» e siamo già nella fase finale del disegno di legge senza che in alcuna parte dello stesso si sia specificato che cosa esso sia.

Può sembrare un modo per cercare di uscire fuori da un meccanismo confusionario; in effetti, poiché non si dice con chiarezza cosa sia un progetto di attuazione, non si comprende, poi, lo stesso significato del comma 2 dell'articolo 25 che attualmente recita: «Dalla data di

approvazione dei progetti di attuazione del primo piano di sviluppo economico e sociale, sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della Giunta regionale o degli Assessori».

Poiché in nessuna parte del disegno di legge si chiarisce cosa sia un progetto di attuazione, mi chiedo: qualora si intenda correttamente legiferare, il piano regionale dei trasporti, ad esempio, deve ritenersi un progetto di attuazione o un «figlio» derivante da un progetto di attuazione?

È, secondo noi, importante che si dia una risposta in tal senso, perché si potrebbe innescare un meccanismo con il quale quel piccolo lavoro programmatico che in questi anni si è data la Regione potrebbe di colpo essere eliminato e, quindi, dimostrare l'incapacità, se non la mancanza di volontà politica, della Regione siciliana di darsi effettivamente un piano programmatico.

Si tratta di un rilievo importante, e, pertanto, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha presentato un emendamento soppressivo al secondo comma, non perché si vuole evitare di innescare un meccanismo accelerativo anche dell'*iter* burocratico, ma perché si comprende che, non avendo definito in questa sede (lo potremo fare anche più avanti), né in altra parte del disegno di legge, che cosa sia un progetto di attuazione, neppure chi ha suggerito la formulazione dell'articolato potrà specificare il significato di detta dizione.

Perchè questo? Perché, intanto, non si parta dal progetto di attuazione per giungere al piano generale; cioè a dire, non si parta da progetti particolareggiati, da idee particolareggiate che, messe insieme, mostrino una capacità programmatica tale da consentire la formazione di un piano. È il processo inverso che è avvenuto: si è delineato il piano di carattere generale — il piano di sviluppo economico e sociale — e poi si è determinato il progetto di attuazione.

E allora dovremmo capire, nei particolari, cosa rappresenti il progetto di attuazione del quale dovrebbe essere chiaro ogni dettaglio. Soltanto allora si giustificherebbe la necessità di accelerare quanto più è possibile questo *iter*. Ma, allo stato attuale, poiché non si è definito il progetto di attuazione, si registra un meccanismo di esautoramento dei compiti istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, e soprattutto

delle Commissioni legislative permanenti che, in questa maniera, non avrebbero più la possibilità di potersi pronunziare sugli argomenti singoli per materia.

Ho portato l'esempio del piano regionale dei trasporti e potrei parlare del piano regionale delle acque ovvero del piano idrogeologico della Regione, a cui tanto si aspira.

Ma questi sono piani particolareggiati derivanti da progetti di attuazione? O essi stessi sono dei progetti di attuazione? E come si può mantenere in piedi una norma che prevede che non si dovranno più chiedere pareri alle Commissioni legislative competenti, proprio nel momento in cui una intera legislazione già esiste in materia programmatica anche per situazioni singole? Vedi, ad esempio, il caso dell'utilizzazione dei fondi della legge regionale numero 1 del 1979, ovvero quello della legge regionale numero 21 del 1985 in materia di opere pubbliche. Lo stesso vale, in materia di programmazione, per numerosi articoli della legge regionale numero 9 del 1986. C'è tutto un contrasto che metterebbe in crisi l'intero apparato regionale in ordine a leggi fondamentali che, in questi ultimi anni, hanno praticamente portato la Regione a potere affermare, anche propagandisticamente, di avere già intrapreso una linea programmatica. Anche su questo argomento torneremo perché preannunziamo la presentazione di un emendamento che almeno salvaguardi quelle poche iniziative programmatiche che in questi anni l'Assemblea regionale siciliana e la Regione siciliana hanno adottato.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Cusimano ed altri i seguenti emendamenti:

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «Restano in vigore le norme di cui alle leggi regionali 1/79, 21/85 e 9/86 nonché tutte le norme aventi portata programmatica contenute nella legislazione regionale.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione predispone un programma di coordinamento tra le norme di cui al precedente comma e la presente legge, che verrà sottoposto alla Commissione legislativa Finanza, bilancio e programmazione».

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto al testo della Commissione l'emendamento del Governo si differenzia per la presenza dell'inciso «comunque incompatibile»; formulazione che è stata sostituita alla precedente: «in contrasto». Interverrà in seguito sull'emendamento soppresso presentato dal Movimento sociale; intanto, per quanto riguarda il primo comma esiste un problema, relativo a tutta la legislazione, che fa riferimento a pareri non soltanto delle Commissioni legislative, ma anche di comitati, di sottocomitati, eccetera. Tale normativa non potrà certamente restare in vigore quando interverranno le norme della programmazione; diversamente, infatti, si verificherebbe l'assurdo che, per esempio, un determinato programma non possa essere discusso per il parere delle Commissioni di merito, mentre debba essere discussso da questo o quell'altro sottocomitato. Quindi — lo ripeto — non credo che questa stessa norma obbedisca all'esigenza prospettata. Non so, forse la dizione: «comunque incompatibile» potrebbe rispondere al fine citato. Non è possibile forse definire in questa sede un problema che presenta qualche complessità. La legislazione regionale prevede, ad esempio, non solo i pareri per determinati programmi; dobbiamo anche ricordare che vi sono i comitati di programmazione nel settore turistico, nel settore agricolo, eccetera.

Il meccanismo che abbiamo creato in riferimento alle discipline regionali già in vigore resta ancora in piedi? Sarà abrogato in relazione alle norme che stiamo approvando? Credo che la questione vada approfondita, onorevole Presidente.

Potremmo, ad esempio, inserire una norma di carattere generale, lasciando sussistere la formulazione «comunque incompatibile» con le norme della presente legge. Occorre ad ogni modo compiere un approfondimento nonché prevedere un riferimento — non aente, però, carattere generale — alle disposizioni esistenti. Tutto ciò si potrà fare in un secondo momento, ad esempio quando approveremo la legge relativa al piano; credo che quella potrà essere la sede idonea. La questione, però, è stata esaminata in Commissione di merito, anche se abbiamo presente la difficoltà oggettiva ad avviare questa cognizione e ad arrivare a con-

clusioni precise. Per tali considerazioni vorrei invitare il Governo ad introdurre la norma approvata in Commissione, o comunque l'emendamento presentato dal Governo stesso. Successivamente si potrà promuovere su tutta la materia uno studio che consenta di non inciampare in una legislazione che è costellata di norme del tipo cui ho fatto cenno.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la formulazione del primo comma dell'articolo 25 contiene un'estensione del riferimento abrogativo alla legge regionale numero 16/78 perché, oltre a prevedere i titoli 1 e 2 che sono già esplicitati, appunto, nella formulazione del disegno di legge, contempla anche le disposizioni del terzo titolo della citata legge regionale; inoltre, registra una dizione più estensiva per quello che riguarda le incompatibilità, comunque legislative, realizzate con il disegno di legge in esame.

Considero ed accetto la indicazione di utilizzare il tempo che intercorrerà da oggi alla «messa a regime» degli strumenti programmati, a partire dall'approvazione del primo piano regionale, per compiere un censimento più accurato e più dettagliato di tutti gli organi che esprimono pareri intervenuti con la legislazione passata, ed eventualmente verificare in quella sede se essi vadano previsti o abrogati in maniera anche più esplicita.

Tra l'altro, avere la parola mi consente di dire, in relazione all'intervento dell'onorevole Cristaldi, che, in effetti, già stiamo largamente prevedendo un periodo di transizione; non è che dall'oggi al domani i pareri delle commissioni non si daranno più perché il riferimento è fatto alla prima approvazione dei piani attuativi, il che deve già scontare il periodo che intercorrerà da qui alla formulazione del primo piano!

PICCIONE. Un anno.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Comunque abbiamo tempi sufficientemente larghi perché non ci sia la preoccupa-

zione di un passaggio repentino e traumatico da un sistema ad un altro.

Diverso è invece, evidentemente, il valore piolitico dell'emendamento di eliminazione del secondo comma che il Movimento sociale italiano-Desta nazionale ha presentato e sul quale il Governo è nettamente contrario perché esso comma corrisponde proprio ad una filosofia e ad un'impostazione generale che abbia apportato al disegno di legge.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente della Regione, mentre avverto la necessità di fare una ricognizione di tutta la nostra legislazione, mi accorgo anche di un pericolo che può essere contenuto nell'emendamento del Governo e anche nel primo comma del testo esitato dalla Commissione: quale criterio abbiamo adottato a proposito di questi pareri, dei pareri da esprimersi dalle commissioni? Abbiamo detto che dopo l'approvazione dei progetti di attuazione non ci sarà più bisogno di richiedere il parere delle commissioni di merito. Abbiamo cioè rinviato la questione dei pareri a dopo l'approvazione dei progetti esecutivi; se questa parte del primo comma dovesse significare invece l'abrogazione di tutte le norme in materia di programmazione previste dalla legge, ci troveremmo di fronte a due norme che sono, almeno nel tempo, abbastanza sfasate; cioè, praticamente, per i pareri dell'Assemblea rimandiamo a dopo l'approvazione dei progetti di attuazione, mentre, per quanto riguarda gli altri pareri, le norme entrano subito in vigore, senza che — ripeto — ancora esistano un piano e dei progetti di attuazione. Bisognerebbe trovare una formulazione idonea in quanto non mi pare sufficientemente chiara quella che prevede l'abrogazione di «ogni altra disposizione comunque incompatibile con le norme della presente legge».

Queste norme incompatibili con la presente legge possono essere tante. Se ci si riferisce ai pareri dei comitati e ad una certa procedura che noi abbiamo stabilito con legge regionale, quallora quelle norme fossero immediatamente abrogate ci troveremmo di fronte alla loro non operatività, senza ancora avere il piano, senza ancora avere i progetti esecutivi, senza avere cioè il nuovo meccanismo che vogliamo instaurare

con la programmazione. Se questa parte del comma si riferisce ad altro tipo di legislazione, allora mi trovo d'accordo; ma se si dovesse riferire invece alla soppressione di tutti i comitati previsti da leggi particolari, non posso esserlo. Sono d'accordo invece che questo avvenga quando saranno approvati il piano e i progetti di attuazione.

PRESIDENTE. Credo che la norma debba essere correlata in riferimento all'effettiva introduzione delle nuove procedure e non al momento attuale. Se ciò può costituire un momento che ricompone le esigenze evidenziate, si potrebbe individuare una interpretazione di questo tipo, oppure bisognerebbe svolgere una riflessione ulteriore, riscontrando gli effettivi passaggi, relativi a pareri.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei formulare una proposta che forse potrebbe risolvere il problema. In particolare all'emendamento presentato dal Governo potrebbe aggiungersi, dopo le parole: «Ogni altra disposizione comunque incompatibile con le norme della presente legge è abrogata», la locuzione «a partire dalla prima approvazione del piano e dei progetti di attuazione».

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come dice il Presidente, per venire incontro all'esigenza politica, che mi sembra giustissima, della quale ha parlato l'onorevole Russo, mi sia consentita una proposta sul piano tecnico, cioè, della formulazione legislativa.

Credo che dovremmo fermarci al riferimento alla legge numero 16/78. È superflua la successiva locuzione perché il fatto che le norme successivamente approvate abrogino le disposizioni precedenti in contrasto costituisce un principio generale dell'ordinamento.

Per quanto concerne il punto due dove si afferma che dalla data di approvazione dei progetti non dovranno più esprimersi i pareri delle

commissioni, tecnicamente non mi appare corretto prevedere che il principio generale dell'ordinamento prima richiamato non valga nel caso specifico, ma sia applicato dal momento in cui sarà attuato il primo piano. In quel momento, quando con legge regionale sarà approvato il primo piano, come ricordava il Presidente Russo, verranno aboliti quei comitati, quegli organismi che non servono più; allora, quindi, avremo riscontrato sul campo la nuova procedura. Ma adesso stiamo utilizzando quella che tecnicamente viene definita una «norma di chiusura». Le tipiche norme di chiusura, ad esempio, sono: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti», «sono abrogate tutte le norme in contrasto», eccetera. Noi utilizziamo questa disposizione per una esigenza politica che non può certamente essere assolta da una norma di chiusura. Propongo, invece che il primo comma sia emendato nel senso di sopprimere le parole successive alla dizione «legge regionale 10 luglio 1978, numero 16». Così facendo saremo tranquilli, avendo qui tutti convenuto che con la prima legge di approvazione del piano saremo nella condizione di individuare quali sono gli organismi di carattere consultivo ai quali non dovranno più essere richiesti i pareri perché le loro funzioni saranno assorbite da quelle del comitato per la programmazione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 25 dello stesso Governo:

al comma 1 sono soppresse le parole da: «e ogni» a «legge».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del primo comma, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa al secondo comma al quale è stato presentato un emendamento soppressivo dagli onorevoli Cusimano ed altri.

Il parere della Commissione?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che questo comma abbia una certa importanza e per questo la Commissione è contraria ad abrogarlo. È vero che la norma entrerà a regime fra un anno, un anno e mezzo, quando si avranno i piani di attuazione, però rappresenta una spinta a regolare meglio una materia molto complessa.

La questione in qualche modo ha pesato e pesa sull'attività dell'Assemblea; è stata oggetto di polemiche, di discussioni sorte sulla base di una volontà di partecipare, di definire meglio gli indirizzi operativi della Regione. In qualche modo si sono approvate anche norme che non sempre hanno dato i risultati che si intendevano perseguire.

Credo che all'Assemblea sia affidato un ruolo molto importante in quanto essa, appunto, si pronunzia sulle scelte, approva il piano con legge, approva i piani di settore, i piani di attuazione, dà i pareri di conformità, fa le verifiche e così via; cioè qualifica il proprio intervento sulle grandi scelte. Capisco che qualcuno potrà non essere d'accordo, però invito tutti ad attenersi ai fatti piuttosto che ad altro. E credo che questo sia anche un segnale importante per la società.

Il Parlamento intende svolgere una funzione elevata e coerente con i propri compiti liberando l'attività del deputato da una serie di incombenze (che alcune volte fanno registrare una certa difficoltà) e consentendo un migliore esercizio del suo ruolo. D'altro canto, signor Presidente, si tratta di una norma che sicuramente al momento di approvare il piano sarà ripresa per essere perfezionata; però non è inutile abrogarla. Ritengo, infatti, che, pur trattandosi di una norma che non ha validità da domani, inserirla sia importante ed indurrà tutti noi a migliorarla, a consolidarla, ed a regolare meglio la materia. Non vorrei dare la sensazione che si voglia difendere un'attività che non è tutta da difendere: e non mi riferisco tanto all'intenzione che ci guida nell'approvare le norme, quanto all'esperienza pratica o concreta. Tante volte diamo pareri su cose che sono di strettissima attinenza con l'Amministrazione regionale. Questo non mi pare sia esattamente ciò che volevamo e in ogni caso un fatto positivo. Avremo il tempo per lavorare in seguito sulla materia; credo che mantenere questo comma sia, però, utile e positivo, e stimoli tutti noi — lo ribadisco — a definire meglio una materia comples-

sa difendendo una funzione alta dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo chiesto la parola subito dopo l'intervento dell'onorevole Vizzini, ma, per via dei riflettori che ci stanno alle spalle, non sono riuscito a farmi vedere per tempo.

Avevo chiesto di parlare perché ritengo che l'Assemblea su questo argomento debba riflettere maggiormente. Sono d'accordo con la posizione espressa dagli onorevoli Russo e Laudani, e poi recepita dal Governo, allorché intervenendo sul primo comma hanno posto il problema dell'aspetto temporale della norma che per passare a regime imponeva un momento di riflessione, al fine di evitare che di punto in bianco si eliminassero strumenti che avevano pur svolto una loro funzione. Mi ha interessato soprattutto il rilievo avanzato dall'onorevole Laudani laddove si faceva riferimento alla abrogazione naturale delle norme «nuove» nei confronti delle «vecchie».

Non vi è dubbio, onorevole Presidente della Regione, che quando noi diciamo che dalla data di approvazione dei progetti di attuazione di cui al primo comma sono abrogate le disposizioni che prevedono il parere delle commissioni, ci riferivamo ad una norma che andrà in vigore in un momento successivo, cioè a dire alla data di approvazione dei progetti di attuazione. E allora mi chiedo, e le chiedo: quale effetto politico o pratico vuole raggiungere l'Assemblea ponendo il problema in questo momento e in questo contesto? Non è forse più logico, come sosteniamo noi del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, rinviare a quella data, alla data di approvazione dei progetti di attuazione, il momento in cui verrà a chiudersi definitivamente l'aspetto dell'utilizzo dello strumento di controllo da parte della Commissione per gli atti programmati dei singoli Assessori e del Governo? È questo il meccanismo su cui l'Assemblea deve pronunciarsi. Fare adesso l'affermazione di principio che si vuole

(come dice il Presidente della Regione) cambiare sistema procedurale, non consente la prova contraria. Infatti noi non sappiamo in questo momento — e credo nessuno lo sappia esattamente in quest'Aula — che cosa si intende per progetti di attuazione. Non lo sa nessuno, fino adesso, che cosa si debba intendere come strumento di intervento e di controllo e di verifica di questi strumenti stessi. Allo stato abbiamo delle certezze costituite da uno strumento di controllo che, nel bene e nel male, è stato forse negli ultimi tempi eccessivamente criminalizzato: quello delle commissioni di merito che intervengono sui programmi presentati dagli Assessori. Ma, al di là della criminalizzazione più o meno gratuita, c'è da dire che questi strumenti sono stati fonti di informazione fondamentali per tutti i deputati; sono stati strumento di intervento e non solo di definizione di rapporto consociativo, come dice l'onorevole Parisi.

Invero, la consociazione in questa Assemblea si è realizzata ad altri livelli, non certamente attribuendo alle Commissioni legislative il controllo sui programmi di spesa dell'Amministrazione. Le commissioni hanno svolto e svolgono una funzione di controllo che è venuta parzialmente ad attenuare una esasperata discrezionalità da parte degli esponenti del Governo, i quali troppo spesso hanno operato svincolati da quelli che sarebbero stati, invece, gli strumenti di una più corretta gestione del Governo stesso. Ritengo pertanto che sia necessario che l'Assemblea accolga il suggerimento, la richiesta, l'istanza proveniente dal Gruppo del Movimento sociale in direzione della soppressione del secondo comma come affermazione di principio per la quale non è vero che lo strumento di controllo delle commissioni sia da criminalizzare, non è vero che comporti di per sé un ritardo dell'attività del Governo. Piuttosto, in un momento successivo, quando finalmente avremo definito gli strumenti programmati, allora potrà compiersi un apprezzamento complessivo in ordine alla modificazione degli strumenti che l'Assemblea si vuole dare per quella funzione di indirizzo e di controllo che tutti, dal Governo alle forze politiche nel loro complesso, hanno confermato essere prerogativa dell'Assemblea regionale.

RUSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo far perdere tempo all'Assemblea, tuttavia ritengo che passaggi come quello previsto da questo articolo ed altri passaggi del provvedimento vadano precisati. Diversamente potrebbero ingenerare luoghi comuni, come già è avvenuto in relazione al disegno di legge in esame.

Da parte dei colleghi del Movimento sociale italiano, si è voluto insistere sull'argomento che con questo articolo le commissioni vengono private dell'attività che oggi svolgono in ordine ai pareri da esprimere sui programmi.

Devo contestare, invece, tale affermazione: il disegno di legge, non solo non toglie alle commissioni di merito il diritto-dovere di esprimere pareri sui progetti esecutivi, ma, in qualche modo, mi sembra qualifichi il parere stesso dato dalle Commissioni. La verità è, onorevoli colleghi, che il disegno di legge, quando sarà attuato, modificherà completamente l'attuale sistema attraverso cui legifera la nostra Assemblea.

BONO. In quel momento!

RUSSO. Difatti parliamo di quel momento, non di questo! In sostanza, si capovolgono i termini attuali del problema. Oggi cosa abbiamo? Abbiamo un disegno di legge; in seguito saranno approvati i cosiddetti progetti esecutivi: quali? Il piano dei trasporti? Il piano delle zone interne? Il piano delle acque? Attualmente il disegno di legge perviene alle commissioni di merito senza essere accompagnato da alcun programma; esso contiene alcune indicazioni ed indirizzi; successivamente verrà finanziato ed approvato dall'Assemblea, e dopo si passerà ai programmi. Tutta la procedura oggi è invece capovolta con il provvedimento in discorso: si redigono i programmi e sulla base di essi si elaborano le leggi di attuazione e si appresta la necessaria copertura finanziaria. Onorevole Bono, quel parere che oggi arriva alle commissioni di merito in maniera, a volte «estemporanea», domani verrà dato preliminarmente; verrà dato su un progetto al quale, poi, dovranno seguire le leggi di attuazione. Non si tratta, quindi, dell'esproprio di un potere che oggi spetta alle Commissioni, ritengo, invece, si tratti di una qualificazione dei poteri che oggi hanno le commissioni e di una qualificazione dell'intera legislazione.

Una cosa è legiferare in astratto, una cosa è farlo sulla base di un programma elaborato,

su cui la commissione ha espresso un primo parere e su cui la commissione di merito ritorna allorquando deve approvare la legge di accompagnamento. Non mi pare — ripeto — che sia corrispondente alla realtà l'argomento che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha addotto.

Un'ultima problematica alla quale vorrei rispondere è questa: perché tale disciplina si introduce adesso? Perché, onorevoli colleghi, stiamo regolando, a proposito di programmazione, tutte le procedure: sia quelle che riguardano le competenze del Governo, sia quelle dell'Assemblea. Abbiamo voluto perciò prevedere che in quel momento cessi l'attuale regime dei pareri resi dalle commissioni perché subentra un altro regime: quello, appunto, previsto dalla nuova normativa. Abbiamo contestualmente configurato anche un momento di verifica, proprio dell'Assemblea, di controllo, che viene svolto attraverso la Commissione «finanza», quella che abbiamo definito la «competente Commissione dell'Assemblea». Anche questo — l'ha detto ieri l'onorevole Vizzini — non significa che la commissione di merito non possa domani invitare l'Assessore per esaminare lo stato di applicazione di una determinata legge. E pertanto, se si vuole ingenerare l'impressione che, attraverso questo disegno di legge, espropriamo le commissioni di merito, francamente, tale impressione non corrisponde al vero.

Signor Presidente, mi sono permesso di intervenire ulteriormente per chiarire questo punto perché, altrimenti, sarebbe emerso che, attraverso il disegno di legge per la programmazione, le commissioni di merito venivano esautorate, venivano espropriate dei loro poteri. Ritengo invece che il ruolo dell'Assemblea in generale, delle Commissioni di merito e di tutto l'apparato legislativo venga qualificato dalle procedure che stiamo approvando.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato con molta attenzione le cose dette dall'onorevole Russo e le condividiamo almeno per il novanta per cento. Ma, onorevole Russo, in qual parte del disegno di legge è contenuto quanto ha detto lei?

PICCIONE, *relatore*. Nell'articolo 6.

CRISTALDI. E no! Allora lei era disattento quando il sottoscritto interveniva sull'articolo 25. In nessuna parte del disegno di legge è scritto chiaramente cosa sia un progetto di attuazione e, non definendolo, le cose che lei ha detto sono condivisibili al cento per cento, ma non sono verificabili in alcuna norma di legge; secondo lei il progetto di attuazione ha un significato, ma io posso inventarne un altro. Ho il pieno diritto di ritenerlo il contrario di quello che pensa lei, pur condividendo le sue affermazioni. Chiunque in quest'Aula si può alzare, fare un discorso razionale, conseguenziale — come ha fatto lei — partendo da una premessa diversa. In nessuna parte del disegno di legge si specifica che cosa è un progetto di attuazione. Come è possibile mettere in moto un meccanismo conseguenziale all'adozione del progetto di attuazione senza avere chiaramente specificato, illustrato nel provvedimento che cosa è il progetto di attuazione? Al punto tale che ho posto l'interrogativo cui lei ha dato una risposta. Ma qui non è scritto.

Il piano regionale delle acque, ad esempio, sarà oggetto, nella sede opportuna, di discussione da parte della Commissione legislativa, dell'Aula (non so in questo momento in quale sede) e mi chiedo: è esso piano un progetto di attuazione?

RUSSO. Sì.

CRISTALDI. No! Questo è quello che dice lei! Posso anche condividerlo, ma dobbiamo scriverlo. Perché, invece, il progetto regionale delle acque, ad esempio, può essere soltanto una parte di un progetto molto più generale che riguardi per esempio l'istituzione di una autorità sulle acque, sul demanio, sulle risorse idriche che devono in qualche maniera essere utilizzate, magari in collegamento con le altre risorse. Chi lo dice? Gli scienziati, gli organismi, i tecnici, i comitati scientifici, i nuclei di lavoro, i nuclei di valutazione, e via di seguito; saranno loro a dire se il piano regionale delle acque è un progetto di attuazione ovvero una parte di esso?

Dove è scritto? Ecco quale è il grosso problema, il dilemma che ci ha portato a chiedere la soppressione del secondo comma, e — consentiteci di dirlo — dopo tante ore di lavoro svolto in quest'Aula, ci sembra frettoloso l'atteggiamento assunto dall'Assemblea regionale siciliana sull'emendamento presentato dal Mo-

vimento sociale italiano. Lo diciamo francamente, per evitare che si inneschino meccanismi pericolosissimi, capaci di bloccare quella poca capacità programmatica che fino ad ora ha dimostrato l'Assemblea regionale siciliana, nonché per evitare che si ritorni su questo argomento; e non intendo usare altri stratagemmi, o magari intervenire su altri emendamenti, per avere nuovamente la parola.

Non è possibile che si preveda un meccanismo di tal genere, che si facciano dichiarazioni come quelle dell'onorevole Russo, condivisibili, ma che non hanno un riscontro oggettivo nelle disposizioni del disegno di legge.

Né mi pare che volta per volta, nel momento in cui poi bisognerà tramutare questa legge in circolari, in suggerimenti da parte degli Assessorati, del Presidente della Regione, si debba seguire il dibattito, o magari consultarsi con i singoli deputati che sono intervenuti, per capire cosa il legislatore intendesse dire al momento dell'elaborazione della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al secondo comma degli onorevoli Cusimano ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento del Movimento sociale italiano - Destra nazionale aggiuntivo dopo il secondo comma.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dare corso alla votazione della norma, eviterò di illustrare la prima parte dell'emendamento del Movimento sociale italiano-Desta nazionale, anche perché credo di averlo già fatto in due occasioni; soprattutto nel momento in cui cercavamo di invitare l'Assemblea regionale siciliana a pronunziarsi per il mantenimento di quegli atti programmatici sui quali già la stessa Assemblea si è pronunciata. In par-

ticolare, tentiamo di salvare le norme vigenti: la legge regionale numero 1 del 1979, la numero 21 del 1985 e la numero 9 del 1986, anche se naturalmente ci fermiamo soltanto agli aspetti programmatici che sono stati oggetto di un vasto dibattito che non si è sviluppato soltanto in Aula. Infatti si sono svolti convegni, si sono avute dichiarazioni di grandi conquiste, a proposito dell'approvazione di questa legge. Non è possibile, neanche all'indomani del piano di sviluppo economico e sociale, che queste norme vengano eliminate con facilità. Allora prevediamo, con questo emendamento, che intanto si facciano salve le norme...

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. In quale articolo sono state abrogate?

CRISTALDI. Ora quell'articolo non c'è più e, infatti, non sono un «sacco» come suol dirsi, però è anche vero che, se da una parte questo aspetto è saltato, dall'altro lato esistono norme già in vigore. Invero non è che tutte le norme presenti nella legge entreranno in vigore soltanto all'indomani del piano, vi sono anche norme che entrano in vigore immediatamente. Allora prevediamo intanto un'affermazione di principio di carattere politico di salvaguardia delle norme programmatiche delle leggi citate, ma anche che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione predisponga un programma di coordinamento fra le norme di cui al precedente comma e che la presente legge venga sottoposta alla Commissione legislativa «finanza, bilancio e programmazione».

Questo perché? Per assicurarci che lo strumento programmatico, quello che entra immediatamente in vigore, si possa confrontare già con sistemi programmatici esistenti, che evidentemente, poi, potrebbero dimostrare la nullità di questa legge o vedrebbero scemare il significato delle norme esistenti in termini di programmazione.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, va detto, a mio avviso, che queste norme (quelle di cui al primo capitolo) non sono abrogate, e quindi mi pare chiaro che restano in vigore.

Non capisco che cosa significa «il programma di coordinamento». Si vuole intendere con ciò un nuovo testo, una legge?

PRESIDENTE. Penso che si tratti di questo.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ma in una norma possiamo scrivere che si redige un programma intendendo questo essere una legge? Penso di no. Quindi ritengo che la questione sia da definire ulteriormente al momento dell'entrata in vigore della normativa che abroga disposizioni riguardanti la materia, tenuto conto che attualmente abbiamo abrogato soltanto la legge regionale numero 16/78 e nient'altro. Non so se i colleghi insisteranno perché l'emendamento sia votato: questo era in funzione del secondo comma bocciato, e quindi adesso ha perso — a mio avviso — di significato.

PRESIDENTE. In base al parere della Commissione, invito il gruppo presentatore di questo emendamento a ritirarlo.

CRISTALDI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 26.

1. Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sarà presentato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 27.

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e rica-

dente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disposizioni del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.00 - Fondi destinati al finanziamento del progetto strategico «A» - Riforma istituzionale ed amministrativa della Regione».

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo stato abrogato l'articolo 14 che stanziava un miliardo per il progetto «conoscenza», la spesa diventa di 500 milioni.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Non è stata prevista la copertura per l'articolo 10, quindi lascerei lo stanziamento di un miliardo e mezzo.

VIZZINI, *Presidente della Commissione speciale*. Va bene, ma a me sembrava conseguenza naturale poiché lì era prevista la spesa di un miliardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 19 precedentemente accantonato, al quale era stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Parisi:

al comma terzo, dopo le parole: «del lavoro e del consiglio» aggiungere le seguenti: «il Presidente della Regione».

Comunico che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

dopo il terzo comma aggiungere il quarto comma: «Nel caso di partecipazione del Presidente della Regione ai lavori del Consiglio, questi assume la presidenza della seduta».

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 19 dell'onorevole Parisi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento presentato dalla Commissione.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo al titolo del disegno di legge:

alla fine, dopo la parola: «Sicilia» aggiungere le seguenti parole: «e istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Comunico che alla votazione finale del disegno di legge si procederà in una seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, venerdì 29 aprile 1988, alle ore 9.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984» (374/A) (seguito);

2) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977» (386/A) (seguito);

3) «Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1987 fino al febbraio 1988» (367-373-393 - Norme stralciate/A);

4) «Proroga della validità dell'iscrizione nel soppresso albo regionale degli apaltatori» (454/A);

5) «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale» (415/A);

6) «Interventi finanziari urgenti in materia di turismo, sport e trasporti» (474-56-114-247-348/A);

7) «Interventi a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria» (45-207-270/A);

8) «Provvedimenti di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavora-

tori di aziende in crisi» (351-262-289-347/A);

9) «Norme integrative alla legge regionale 25 marzo 1986, numero 15» (478/A).

IV — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1986» (375/A);

2) «Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo» (258/A);

3) «Interventi a sostegno del settore agricolo» (86/bis-A - Norme stralciate);

4) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1981» (388/A);

5) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1982» (384/A);

6) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1983» (383/A);

7) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1984» (385/A);

8) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1986» (387/A);

9) «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (350/A);

10) «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396-144-187-328/A).

La seduta è tolta alle ore 23,35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche RENNA S.p.A. - Palermo